

## 2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

### 2.1. Paese di riferimento

- (17) Il valore normale deve essere determinato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base al prezzo o al valore normale costruito in un appropriato paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») oppure al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
- (18) Nell'inchiesta iniziale è stato utilizzato il Canada come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale. Dato che la produzione in Canada è terminata, nell'avviso di apertura del presente riesame si è preso in considerazione il Brasile come possibile paese di riferimento. Tuttavia nessuno dei produttori esportatori brasiliani noti ha accettato di collaborare. In alternativa, si è cercato la collaborazione di 27 produttori indiani e di due produttori taiwanesi, ma anche in questo caso con esito negativo. Le parti interessate non hanno proposto nessun altro paese di riferimento.
- (19) Un produttore che non ha collaborato ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che il ricorso a un paese di riferimento fosse impossibile nel caso in oggetto. I suggerimenti trasmessi da tale società sono stati verificati. In alcuni casi non risultava che le società proposte dall'esportatore che non ha collaborato fabbricassero il prodotto in esame. Tale società ha inoltre suggerito che fosse impiegato il Vietnam come paese di riferimento. Tuttavia, non si è potuto prendere in considerazione il Vietnam in quanto non è ritenuto un paese retto da un'economia di mercato. Come indicato ai considerando 17 e 18, la Commissione ha contattato un elevato numero di società in tre potenziali paesi di riferimento: Brasile, India e Taiwan. Nonostante questi sforzi non si è ottenuta alcuna collaborazione senza la quale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si è dovuto calcolare il valore normale in base al prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione europea per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. Questa argomentazione va quindi respinta.

### 2.2. Valore normale

- (20) In ragione della mancata collaborazione da parte di un paese di riferimento nell'ambito del presente riesame, per determinare il valore normale è stato utilizzato come base il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. La medesima metodologia è stata impiegata sia per la società a cui è stato accordato il TEM nell'inchiesta iniziale sia per le società a cui tale trattamento non è stato concesso nell'inchiesta iniziale.

### 2.3. Prezzo all'esportazione

- (21) In considerazione del fatto che non si è ottenuta alcuna collaborazione dai produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili. Al fine di stabilire il prezzo all'esportazione sono state consultate diverse fonti di informazione: dati Eurostat, offerte di produttori esportatori cinesi presentate dai richiedenti, fatture di esportazione raccolte dalle autorità doganali degli Stati membri.

### 2.4. Confronto

- (22) La media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione, a livello franco fabbrica e nella stessa fase commerciale. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e al fine di garantire un confronto equo, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi relativi a trasporto marittimo e interno nel paese esportatore e all'assicurazione.

### 2.5. Margine di dumping

- (23) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione. Tale confronto ha evidenziato l'esistenza di pratiche di dumping significative, comprese tra il 97 % e il 224 %, nel corso del PIR. La marcata differenza nei margini di dumping è dovuta ai diversi dati impiegati per la determinazione del prezzo all'esportazione.

## 3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (24) Dopo aver verificato l'esistenza di pratiche di dumping nel corso del PIR, si è proceduto a esaminare il rischio del persistere del dumping qualora le misure fossero abrogate. Dal momento che nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato alla presente inchiesta, le conclusioni sono state desunte, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, dai dati disponibili, ossia le informazioni fornite nella domanda di riesame, dati presentati dai richiedenti, dati Eurostat e statistiche ufficiali sulle esportazioni della RPC.

- (25) A tale proposito, sono stati analizzati i seguenti elementi: l'andamento delle importazioni dalla RPC, la capacità produttiva inutilizzata degli esportatori e l'attrattiva del mercato dell'Unione, i prezzi nazionali cinesi e i prezzi all'esportazione nei paesi terzi.

### 3.1. Andamento delle importazioni dalla RPC

- (26) In seguito all'istituzione delle misure nel 2005 i produttori esportatori cinesi hanno continuato a fornire volumi significativi di transpallet manuali al mercato dell'Unione.

